

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "protocollo@pec.comune.cerda.pa.it" <protocollo@pec.comune.cerda.pa.it>

Data giovedì 10 settembre 2020 - 13:32

**ACCETTAZIONE: proposta transattiva ai sensi dell'art. 258 D.lgs n. 267/2000 - nota prot. n. 12587 del 10/09/2020**

---

### Ricevuta di accettazione

---

Il giorno 10/09/2020 alle ore 13:32:32 (+0200) il messaggio  
"proposta transattiva ai sensi dell'art. 258 D.lgs n. 267/2000 - nota prot. n. 12587 del 10/09/2020" proveniente da  
"protocollo@pec.comune.cerda.pa.it"  
ed indirizzato a:  
ambrogio.panzarella@pec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec292.20200910133232.26537.413.1.69@pec.aruba.it

---

### Allegato(i)

daticert.xml (1 KB)

smime.p7s (7 KB)

Messaggio numero 205855 del 04-12-2024 ora 15:59

Mittente

Lo Nero Andrea Antonio

Destinatario

La Spesa Giuseppina

Oggetto

Prot. (A) n.16553 - POSTA CERTIFICATA: Diffida e messa in mora pagamento somme di cui alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 250/2012  
16553 del 04-12-2024

**Oggetto** : POSTA CERTIFICATA: Diffida e messa in mora pagamento somme di cui alla sentenza di Termini Imerese n. 250/2012

**Mittente** : ambrogio.panzarella@pec.it

**Mail mittente** : ambrogio.panzarella@pec.it

Spett.le Comune di Cerda,

in relazione a quanto indicato in oggetto, significativo quanto segue.

Con la sentenza n. 250/2012 (qui **all. 1**), il Tribunale di Termini Imerese ha condannato Codesto Comune al pagamento delle spese di lite liquidate in "complessivi € 940,00, di cui euro 110 per spese ed euro 450,00 per diritti di avvocato, oltre iva e c.p.a. come per legge e rimborso spese generali ai sensi della vigente tariffa forense **da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario**".

In data 3.11.2017 (**all. 2**), lo scrivente ha diffidato Codesto Comune al pagamento delle suddette somme.

Trattandosi di credito sorto in data antecedente al 31.12.2015, il suddetto credito è stato ammesso alla massa passiva accertata dalla Commissione Straordinaria di liquidazione che, con nota prot. 12587 del 10.9.2020 (**all. 3**) ha formulato una proposta transattiva di pagamento del 60% del credito ammesso.

Tale proposta transattiva non è stata accettata, come risulta dalla delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 128 del 16 maggio 2022 (**all. 4**).

Con delibera n. 139 del 14 giugno 2023 (**all. 5**), la Commissione Straordinaria di liquidazione ha approvato il rendiconto finale della gestione, ha disposto la cessazione delle attività della medesima Commissione ed ha riassegnato "all'Amministrazione del Comune di Cerda **la piena titolarità nella gestione dei residui attivi e passivi al 31/12/2015, analiticamente riportati nel piano di estinzione delle passività adottato definitivamente da questa Commissione Straordinaria di Liquidazione con la delibera n. 132/2022 e approvato dal Ministero dell'Interno, Direzione centrale per la Finanza Locale, con il decreto n. 38494 del 29 marzo 2023**".

Nel suddetto piano di estinzione delle passività (**all. 6, ivi pag. 19**) è indicato il credito vantato dallo scrivente di cui alla presente diffida e, ad oggi, Codesto Comune non ha provveduto al relativo pagamento.

In data odierna, è stata notificata la suddetta sentenza in forma esecutiva (**all 7**) e in via propedeutica al successivo avvio dell'esecuzione forzata.

Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza, **il creditore rimasto insoddisfatto, a seguito della chiusura della procedura di liquidazione, riacquista la piena possibilità di recuperare i propri crediti in misura integrale nei confronti dell'Ente tornato in bonis**, ivi inclusi quelli relativi agli accessori dovuti sulla sorte principale (da ultimo, TAR Catanzaro, sent. n. 9/2023 che, in motivazione, richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 219/2022).

Alla luce di quanto sopra esposto, con la presente, si invita e diffida Codesto Comune a voler corrispondere allo scrivente procuratore l'importo di € 1.428,47, giusta la seguente distinta:

- € 830,00 Compensi (onorari e diritti) liquidati in sentenza;
- € 124,50 spese generali (15% su compensi);
- € 38,18 (c.p.a. 4% su compensi e spese generali);
- € 218,39 (iva 22% su imponibile);
- € 110,00 spese esenti liquidate in sentenza;
- € **1.321,07 sub totale (A)**
- € **107,40 interessi legali sul predetto importo dal 9.5.2022 (data di pubblicazione della sentenza) ad oggi (B)**

**TOTALE (A + B) € 1.428,47, oltre gli ulteriori interessi legali maturandi sino all'effettivo soddisfo.**

In difetto di pagamento, decorsi i termini di legge dalla notifica del titolo esecutivo, lo scrivente si vedrà costretto ad avviare l'azione esecutiva con ulteriore aggravio di oneri e spese a carico di Codesto Comune.

La presente è da intendersi anche quale atto interruttivo dei termini di prescrizione.

Si rimane in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti.

-----  
Ambrogio Panzarella  
Avvocato Cassazionista

PALERMO  
90141 Via XX Settembre n. 29  
Tel/Fax: +39 091 7372876

Questo messaggio (compresi gli eventuali allegati) può contenere informazioni confidenziali indirizzate a determinati soggetti per finalità specifiche ed è protetto dalla legge. Se Lei non fosse il corretto destinatario del messaggio, La preghiamo di cancellarlo e La informiamo che l'apertura, la copia o la distribuzione di questo messaggio sono strettamente proibite.

This message (including any attachments) may contain confidential information intended for a specific individual and purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message and are hereby notified that any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.





**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Stocco, all'udienza del 09/05/2012 ha pronunciato, dandone lettura in udienza la seguente

con 19-5-12

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 1826 dell'anno 2010 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

**TRA**

TRAFICANTE DANIELE GIUSEPPE (C.F. TRFDLG78T23G273A), con il patrocinio dell'avv. PANZARELLA AMBROGIO e , con elezione di domicilio in VIA MARIA DEGLI ANGELI N. 96 90020 MONTEMAGGIORE BELSITO , presso il difensore avv. PANZARELLA AMBROGIO

**OPPONENTE**

**CONTRO**

COMUNE DI CERDA, in persona del sindaco pro tempore , costituito in giudizio a mezzo del Responsabile - Comandante della Polizia Municipale

**OPPOSTO**

**OGGETTO:** Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.

**MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO**

Il primo motivo di opposizione, fondato sull'incompetenza del comune di Cerda ad emettere l'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio, va ritenuto fondato e determina l'assorbimento degli altri motivi del ricorso.

Ed invero, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 193 del 2007, deve ritenersi che la competenza per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza alimentare e dei regolamenti comunitari relativi a tale materia, non spetti più al sindaco, bensì all'autorità sanitaria locale.

Il D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, che adegua alla direttiva 2004/41/CE il sistema dei controlli in materia di sicurezza alimentare, all'art. 2 individua, infatti, le autorità competenti, ai fini dell'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di igiene degli alimenti, nel Ministero della salute, nelle regioni, nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nelle Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze. Lo stesso decreto legislativo indica, all'art. 6, le sanzioni da applicare nel caso di inosservanza delle prescrizioni dettate dai regolamenti comunitari indicati dall'art. 2.

Orbene, le sanzioni previste dall'art. 6 del d. lgs. 193/2007 sono sanzioni amministrative pecuniarie per la cui disciplina e, per quanto non previsto, si applicano la l. 689/81 (in tema di sanzioni amministrative) e il d. lgs. 507/99 (in materia di sanzioni amministrative derivanti dalla depenalizzazione delle disposizioni relative al settore alimentare).

Ciò premesso, l'art. 2 del d. lgs. 193/2007 - come già detto - indica le autorità competenti alla vigilanza ed al controllo dell'osservanza delle norme in materia di sicurezza alimentare (cui è legata l'applicazione della sanzione a seguito dell'accertamento di avvenute violazioni), e tra queste non figura il sindaco.

Di contro l'autorità competente, ex art. 17 della l. 689/81, è "l'ufficio regionale competente".

In tal senso giurisprudenza costante ha chiarito che nelle materie di competenza delle Regioni l'individuazione dell'autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative disciplinate dalla l. 689/81 deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 17, c. 3, della stessa legge, in base all'ordinamento

regionale ( cfr. Cass. I, sent. 1625 del 1995 ).

Riguardo alla sicurezza alimentare oggetto del giudizio, la prescrizione di cui all'art. 2 del d. lgs. 193/2007 è confortata dalla distribuzione operata dall'ordinamento regionale delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica ( D. A. 11469/94 e 13306/94 ) da cui risulta intestata alle unità sanitarie locali la competenza riferita alle materie oggetto dei regolamenti comunitari riguardati dal d. lgs. 193/2007.

Pertanto, è l'Azienda sanitaria, l'autorità all'emissione dell'ordinanza ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa.

Né vale invocare, in senso contrario, che l'art. 2 del decreto legislativo 193 del 2007 non ha abrogato l'articolo 13 della legge 689 del 1981.

Ed invero, occorre distinguere il problema dell'individuazione dell'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 193 del 2007 dal diverso problema dell'individuazione dei soggetti titolari dei poteri di accertamento e di contestazione delle violazioni .

Anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 193 del 2007, infatti, i soggetti abilitati a svolgere l'attività di accertamento, sono individuati dagli articoli 13 e 15 della l. n. 689 del 1981.

L'art.13, comma 1, fa generico riferimento, senza ulteriori specificazioni, agli "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro", mentre il quarto comma precisa che all'accertamento possono procedere anche gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria.

Il successivo art.15 stabilisce che possono assumere questa veste anche i dirigenti dei laboratori di analisi, qualora l'accertamento della violazione dipenda dall'analisi di campioni.

Orbene, ai sensi dell'art. 57 del Codice di procedura penale sono agenti di polizia giudiziaria "nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio" (comma 2, lett. b).





Ne consegue che, essendo riconosciuta agli agenti di polizia municipale la qualità di agente di polizia giudiziaria, questi possono, ai sensi del quarto comma dell'art. 13 della l. 689/81, procedere all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni in discorso.

Tale conclusione interpretativa, non ha alcun incidenza sulla diversa questione dell'individuazione dell'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 della legge 689 del 1981 e ad irrogare la sanzione amministrativa, tramite l'ordinanza ingiunzione.

Deve, infatti, ritenersi che, in considerazione della elencazione esaustiva contenuta nell'art. 2 decreto legislativo 193 del 2007, non sussistono i presupposti per ritenere tuttora esistenti competenze in materia di igiene degli alimenti, in capo a soggetti diversi da quelli richiamati nel decreto, quali i sindaci dei comuni.

In applicazione del principio della soccombenza l'autorità opposta deve essere condannata a rifondere nei confronti dell'opponente le spese di lite che si liquidano, in assenza di notula, in complessivi euro 940,00 di cui euro 110,00 per spese ed euro 450,00 per diritti di avvocato, oltre Iva e cpa come per legge e rimborso spese generali ai sensi della vigente tariffa forense da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando:

accoglie l'opposizione formulata dal ricorrente;

condanna l'ente opposto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 940,00 di cui euro 110,00 per spese ed euro 450,00 per diritti di avvocato, oltre Iva e cpa come per legge e rimborso spese generali ai sensi della vigente tariffa forense da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 09/05/2012.

IL CANCELLIERE B3  
Dott. Anna Maria P. C.

Il Giudice

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
9 MAG. 2012

Termini Imerese, il

IL CANCELLIERE B3  
Dott. Anna Maria P. C.



## ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e per gli effetti di cui agli artt. 474 e 475 c.p.c , il sottoscritto Avv. Ambrogio Panzarella, nell'interesse di sé medesimo nella qualità di procuratore distrattario delle spese di lite, attesta che la presente copia informatica è conforme al corrispondente originale informatico contenuto nel fascicolo informatico relativo al procedimento n. 1826/2010 RG del Tribunale di Termini Imerese, dal quale è stata estratta.

Palermo, 4.12.2024

Firmato digitalmente

(Avv. Ambrogio Panzarella)



Ambrogio  
Panzarella  
04.12.2024  
12:49:22  
GMT+02:00

**Relata di Notifica a mezzo di Posta Elettronica Certificata  
ex art. 3-bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53**

Io sottoscritto **Avv. Ambrogio Panzarella**, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Palermo, con studio in PALERMO (PA) alla Via XX Settembre n. 29, Codice Fiscale: PNZMRG79C21G273T, Partita IVA: 05867850827, in qualità di difensore di sé medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c.

**NOTIFICO**

ad ogni effetto di legge i seguenti atti allegati:

- **Sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 250/2012**, con *file* firmato digitalmente, denominato "**Sentenza Tribunale di Termini Imerese n. 250\_2012\_signed**";

**A**

**Comune di Cerda** (C.F. e P.I. 00621360825), in persona del Sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la Casa comunale, sita in Cerda (PA), Piazza La Mantia n. 3, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **affarigenerali@pec.comune.cerda.pa.it**, estratto dal seguente Elenco Pubblico: **IPA (www.indicepa.gov.it)** ex art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 179/2012 (introdotto dall'art. 28 d.l. 76/2020), in quanto non presente nel Registro PP.AA.,

**DICHIARO**

che la presente notifica viene effettuata in relazione all'instauranda procedura esecutiva in forza della **sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 250/2012**, emessa all'esito del procedimento **R.G. n. 1826/2010**, Giudice **Dott.ssa Monica Stocco**,

**ATTESTO**

ai sensi di legge e per gli effetti degli artt. 474 e 475 c.p.c.

- che l'atto allegato: **Sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 250/2012**, con *file* firmato digitalmente, denominato "**Sentenza Tribunale di Termini Imerese n. 250\_2012\_signed**", è copia informatica conforme al corrispondente originale informatico contenuto nel fascicolo informatico relativo al procedimento n. 1826/2010 RG del Tribunale di Termini Imerese, dal quale è stata estratta.

**Luogo: PALERMO** Data: **04/12/2024**

**Avv. Ambrogio Panzarella**



Ambrogio  
Panzarella  
04.12.2024  
13:03:33  
GMT+02:00

Messaggio numero 205987 del 05-12-2024 ora 13:47

Mittente

Lo Nero Andrea Antonio

Destinatario

La Spesa Giuseppina

Oggetto

Prot. (A) n.16633 - POSTA CERTIFICATA: Fw:Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994

**Protocollo n. 16633 del 05-12-2024**

**Oggetto** : POSTA CERTIFICATA: Fw:Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994

**Mittente** : Comune di Cerda; ambrogio.panzarella@pec.it

**Mail mittente** : affarigenerali@pec.comune.cerda.pa.it

Da "Per conto di: ambrogio.panzarella@pec.it" posta-certificata@pec.aruba.it  
A: affarigenerali@pec.comune.cerda.pa.it  
Cc:  
Data: Wed, 4 Dec 2024 12:11:44 +0100  
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L. 53/1994 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale.

L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica.

La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

-----  
Ambrogio Panzarella  
Avvocato Cassazionista

PALERMO  
90141 Via XX Settembre n. 29  
Tel/Fax: +39 091 7372876

Questo messaggio (compresi gli eventuali allegati) può contenere informazioni confidenziali indirizzate a determinati soggetti per finalità specifiche ed è protetto dalla legge. Se Lei non fosse il corretto destinatario del messaggio, La preghiamo di cancellarlo e La informiamo che l'apertura, la copia o la distribuzione di questo messaggio sono strettamente proibite.

This message (including any attachments) may contain confidential information intended for a specific individual and purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message and are hereby notified that any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.